



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato C alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 5
del 22 marzo 2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'articolo 11 del D.lgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs n.126/2014, prevede che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri documenti, la Nota Integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo. La Nota Integrativa è il documento nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati.

La norma individua il contenuto minimo della Nota Integrativa costituito da:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011 e s.m.i.), nell'analizzare i contenuti della Nota Integrativa prevede che tali criteri vengano esplicitati relativamente agli stanziamenti di entrata e di spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo alle entrate tributarie e agli accantonamenti ai fondi di spesa. La nota deve inoltre analizzare l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, come definite dal suddetto principio contabile applicato.
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Tale elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
- h) L'elenco dei propri enti e organismi strumentali. Ai sensi dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000, nel caso in cui i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell'ente.
- i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n. 1 -Annualità);
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari riconducibili all'amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (principio n. 3 – Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n. 9 – Prudenza);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (principio n. 4 - Integrità).

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali; si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma);
- nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono infatti comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (principio n.10 – Coerenza e principio n. 11 – Continuità);

2 EREDITÀ CONTABILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione sulla base dei dati di preconsuntivo, applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di una voce di pari importo tra le spese del nuovo bilancio. Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2019 e il risultato presunto 2020 non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Nel prospetto “Determinazione del risultato di amministrazione presunto” sono evidenziate le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	1.799.524,74
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	111.608,32
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	4.223.907,71

(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	4.256.564,04
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	1.878.476,73
+/-	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	474.454,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	220.754,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	439.780,58
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	1.692.396,15

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	169.790,35	
Fondo perdite società partecipate	0,00	
Fondo contenzioso	23.023,80	
Altri accantonamenti (fondo T.F.R. e fondo indennità fine mandato)	56.477,69	
	B) Totale parte accantonata	249.291,84
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	339.220,16	
Vincoli derivanti da trasferimenti	14.582,31	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	
Altri vincoli	0,00	
	C) Totale parte vincolata	353.802,47

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti	389.814,80
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	699.487,04

3 EQUILIBRI DI BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 -Equilibrio di bilancio). Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio e identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 -Competenza finanziaria).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

La permanenza dell'equilibrio tra entrate e spese sarà oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, così come nelle variazioni di bilancio, vengano preservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio i principi contabili consentono l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti dell'avanzo di amministrazione è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, chiude con i seguenti totali a pareggio, in termini di competenza:

Esercizio 2022 € 8.004.350,24 Esercizio 2023 € 5.307.680,60 Esercizio 2024 € 5.241.989,87

3.2 Previsioni di cassa

Il documento contabile deve essere redatto in termini di competenza e di cassa per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi concernono la sola competenza.

Come evidenziato nel prospetto “Quadro generale riassuntivo” a pagina 57 del bilancio di previsione, la previsione per l’esercizio 2022 presenta un saldo finale di cassa di € 833.930,73.

Secondo quanto previsto dall’articolo 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. è stato iscritto nell’esercizio 2022 del bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa di € 30.000,00., corrispondente allo 0,41% dello stanziamento di cassa delle spese finali (Titoli 1, 2 e 3) previste nell’esercizio.

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d’azione. In particolare, nel configurare il bilancio di parte corrente, composto dalle entrate e spese destinate a garantire il funzionamento dell’ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con le corrispondenti risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive.

Il conseguimento dell’equilibrio di parte corrente è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese provenienti del fondo pluriennale vincolato di spesa degli esercizi precedenti e attraverso l’impiego:

- con riferimento all’esercizio 2022, di una quota di € 44.146,00 dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica per il finanziamento di spese per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 460 della L. 11.12.2016, n. 232; nello specifico, per la ritinteggiatura interna della scuola elementare per € 11.000,00, per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi per € 6.069,00., per la manutenzione ordinaria delle strade comunali residenziali e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale per € 24.000,00 e per la manutenzione ordinaria dell’asilo nido per € 3.077,00;
- con riferimento all’esercizio 2022, di una quota di € 33.137,00 dei canoni aggiuntivi sulle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ricadenti nel B.I.M. del Brenta, di cui all’articolo 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, destinata al finanziamento delle spese a carattere non ricorrente e segnatamente della spesa per l’incarico di consulenza per la realizzazione del progetto “Comunità Energetica” (vedasi al riguardo il Documento Unico di Programmazione 2022-2024); Il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 gennaio 2011, che ha dato attuazione all’articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della L.P. n. 4/1998, stabilisce, all’articolo 14, che gli enti locali possono utilizzare i proventi

derivanti dai canoni aggiuntivi per finanziare: *“b) la spesa corrente di natura una tantum e la spesa corrente afferente a progetti di sviluppo economico del territorio.”;*

- con riferimento all'esercizio 2022, di una quota di € 62.600,00 del contributo provinciale ex Fondo investimenti minori; l'articolo 11, secondo comma, della L.P. 15.11.1993, n. 36 e s.m., prevede che *“Sulla base dell'accordo di cui all'articolo 24, con deliberazione della Giunta provinciale è determinato il volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1, per periodi di durata non inferiore al triennio, e sono stabiliti criteri e modalità per l'utilizzo del fondo. Una quota del volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1 può essere destinata, in base all'accordo di cui all'articolo 24 e previa deliberazione della Giunta provinciale, alla copertura delle spese correnti al fine di consentire il finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti agli investimenti;”*. Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha previsto che anche con riferimento all'anno 2022 la quota del Fondo investimenti minori utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme assegnate, al netto della quota relativa all'estinzione anticipata dei mutui da versare alla P.A.T. nell'anno. I Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura minima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio. L'utilizzo in parte corrente rispetta il vincolo del 40% del contributo assegnato previsto dal Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2022.
- con riferimento agli esercizi 2023 e 2024, di una quota rispettivamente di € 57.437,00 e di € 42.131,00 del contributo provinciale ex Fondo investimenti minori, di cui € 26.000,00 a copertura degli oneri per il rimborso della quota capitale di ammortamento mutui.

EQUILIBRIO DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	56.407,62	48.828,59	43.112,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.357.820,73	3.309.885,01	3.310.316,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato	(-)	3.452.146,49	3.316.185,74	3.295.595,01
		48.828,59	43.112,86	43.092,86

<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		30.574,15	23.903,48	23.903,48
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	99.964,86	99.964,86	99.964,86
		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		--137.883,00	-57.437,00	-42.131,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	-	-
		0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	139.883,00	57.437,00	42.131,00
		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

3.4 Composizione ed equilibrio del bilancio di parte capitale

Le poste del bilancio in conto capitale, che si riferiscono alle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto o la costruzione di beni o servizi di natura strumentale, sono separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta accertato il corrispondente finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

EQUILIBRIO DI BILANCIO PARTE CAPITALE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	383.372,96	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.300.318,93	102.537,00	42.131,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	139.883,00	57.437,00	42.131,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.000,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.545.808,89	45.100,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00

3.5 Utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Al bilancio di previsione non sono state applicate quote vincolate o accantonate dell'avано di amministrazione presunto dell'esercizio 2021.

3.6. Vincolo obiettivi di finanza pubblica

Il comma 466 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedeva che *“a decorrere dall'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.”.*

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha eliminato il suddetto meccanismo. Il comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011. Il comma 821 citato, in sostanza obbliga gli enti a garantire solamente il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale, come indicato ai paragrafi 3.3 e 3.4 della presente Nota Integrativa.

Peraltra, con la delibera 20/2019 le Sezioni riunite della Corte dei Conti ha evidenziato che rimane l'obbligo per gli enti territoriali di rispettare *“il pareggio di bilancio”* sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della L. 243/2012, anche quale presupposto per la contrazione di indebitamento finalizzato ad investimenti (art. 10 L. 243/2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 247/2017, 252/2017 e 101/2018 (che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato).

3.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo connesso al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”. La dimensione iniziale del fondo crediti di dubbia esigibilità è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con il bilancio di previsione dell'esercizio precedente e non soggetta ad impegno di spesa. Si

tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione nell'esercizio (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo accantonato). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica contabile che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Riguardo ai crediti oggetto di accantonamento i principi contabili lasciano libertà di scelta delle tipologie di entrata su cui calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nello specifico il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nel bilancio di previsione 2022-2024 è stato calcolato secondo i seguenti criteri:

- sono state individuate le seguenti entrate oggetto di svalutazione: entrate derivanti dall'accertamento dell'evasione tributaria, proventi del servizio idrico integrato (canoni acquedotto, canoni fognatura insediamenti civili e canoni depurazione insediamenti civili), canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, prendendo a riferimento il capitolo di entrata;
- è stato utilizzato, per ciascuna entrata, il criterio della media semplice tra il totale degli incassi in conto competenza dell'esercizio X + gli incassi dell'esercizio X+1 in conto residui X e gli accertamenti dell'esercizio X, con riferimento al quinquennio 2016-2020;
- le sanzioni per violazioni amministrative e per violazioni del Codice della Strada, che per effetto delle previsioni della convenzione per il Servizio di Polizia locale sovracomunale valide sino all'anno 2019 venivano incassate dal Comune di Pergine Valsugana e trasferite al Comune di competenza e dunque erano accertate per cassa, la percentuale di accantonamento è stata calcolata con riferimento al non riscosso dell'esercizio 2020;
- per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, applicato a decorrere dall'anno 2021, la percentuale di accantonamento è stata calcolata con riferimento alle risultanze della Tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche relativamente al triennio 2016-2018 e con riferimento al Canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche per gli anni 2019 e 2020;
- per il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, applicato a decorrere dall'anno 2021, la percentuale di accantonamento è stata calcolata con riferimento alle risultanze dell'Imposta comunale sulla pubblicità;
- sono state escluse dal calcolo le voci previste dalla normativa, ossia:
 - a. crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
 - b. crediti assistiti da fidejussione;

- c. entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
 - d. entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale);
- non è stato effettuato l'accantonamento per le rette di frequenza dell'asilo nido comunale, entrata che non presenta morosità significative. Non è stato previsto in bilancio, non sussistendone i presupposti, il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale.
- La composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità è evidenziata nello specifico allegato al bilancio di previsione 2022-2024.

Fondo crediti di dubbia esigibilità	2022	2023	2024
F.C.D.E. – parte corrente	€ 30.574,15	€ 23.903,48	€ 23.903,48
F.C.D.E.– parte capitale	0,00	0,00	0,00

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati in base ai rispettivi andamenti storici, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV.DEF. 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	40.096,73	56.407,62	48.828,59	43.112,86
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	71.511,59	383.372,96	0,00	0,00
	Utilizzo avанzo di Amministrazione	536.428,10	0,00	0,00	0,00
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		<i>0,00</i>		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	840.707,00	834.463,00	817.313,00	817.313,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.353.828,01	1.377.765,01	1.360.078,01	1.360.078,01
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.126.265,00	1.145.592,72	1.132.494,00	1.132.925,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.378.283,26	2.300.318,93	102.537,00	42.131,00

5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.376.425,00	1.306.430,00	1.246.430,00	1.246.430,00
	<i>Totale Titoli</i>	6.675.508,27	7.564.569,66	5.258.852,01	5.198.877,01
	<i>Totale generale delle entrate</i>	7.323.544,69	8.004.350,24	5.307.680,60	5.241.989,87

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare le previsioni dei vari tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

4.2 Tributi

Le risorse di questa natura sono costituiti da imposte, tasse e proventi assimilati (Tip.101/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in determinati casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, differenti dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

-tributi. I ruoli ordinari sono stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) è prevista una deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa, e questo fino all'esaurimento delle poste pregresse;

-sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa;

-tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Il gettito dell'I.M.I.S. di competenza, per la quale non sono previste variazioni delle aliquote e delle detrazioni rispetto all'anno 2021, è previsto nell'ammontare di € 817.313,00, tenuto conto degli interventi di edificazione delle aree residenziali avviati e delle possibili compensazioni per indebiti pagamenti effettuati negli anni precedenti.

L'articolo 1, commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 ha stabilito, a partire dall'1.1.2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità, del Canone (alternativo all'Imposta) sulla Pubblicità, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e la loro sostituzione con il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile – Canone Unico (di natura patrimoniale e non tributaria).

Per effetto della succitata modifica legislativa, le entrate tributarie iscritte nel bilancio di previsione sono rappresentate pressochè esclusivamente dall'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.).

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

4.3 Trasferimenti correnti

Appartengono a questa tipologia di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

Le entrate da trasferimenti correnti (titolo 2°) iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 concernono esclusivamente la Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”.

Nello specifico il trasferimento provinciale sul fondo perequativo/fondo di solidarietà è stato quantificato nel bilancio di previsione 2022-2024 considerando invariate le varie quote che compongono il trasferimento rispetto al 2021, fatta eccezione per la decurtazione corrispondente alla quota di interessi sui mutui oggetto dell'operazione di estinzione anticipata effettuata nell'anno 2015, quota che diminuisce di anno in anno e per il trasferimento per l'esclusione dall'IM.I.S. dei fabbricati di proprietà degli enti strumentali della Provincia; analogamente per quanto riguarda i trasferimenti compensativi per le esenzioni e agevolazioni IMIS (trasferimento relativo alla esenzione dell'abitazione principale e pertinenze per l'importo di € 73.449,00, trasferimento compensativo per le agevolazioni tariffarie applicate ai fabbricati del gruppo catastale D e ai fabbricati strumentali all'attività agricola per l'importo di € 49.994,94., trasferimento compensativo per l'esenzione delle Cooperative sociali e ONLUS per l'importo di € 48.480,50., trasferimento per la modifica della rendita dei fabbricati gruppi “D imbullonati” per l'importo di € 4.235,05. E' stato inoltre previsto il trasferimento a copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti dei comuni, stimato nel 2,5% della spesa per stipendi e oneri riflessi.

Il contributo provinciale per il servizio di asilo nido (€ 300.941,00 per l'esercizio 2022 e € 305.742,00 per l'esercizio 2022 e per l'esercizio 2023) è stato quantificato considerando la frequenza di n. 39 bambini, corrispondenti alla piena copertura dei posti disponibili, mantenendo invariate le misure del contributo provinciale di € 7.206,50/bambino per il servizio a tempo pieno e di € 5.404,88/bambino per il servizio utilizzato a tempo parziale, secondo indicazione del Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2022.

Per quanto concerne i contributi compensativi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 sono stati previsti, nella stessa misura dell'anno 2021, il contributo provinciale sostitutivo della quota del canone di posteggio del Canone mercatale, a seguito dell'esenzione dal canone disposta dall'art. 34 della L.P. n. 22/2021, e il contributo dello Stato sostitutivo del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile a seguito dell'esenzione dal canone per il primo trimestre 2022 per le imprese di pubblico esercizio e per le occupazioni nell'ambito del commercio su aree pubbliche, prevista dall'art. 1, commi 706 e 707, della L. n. 234/2021.

La Provincia Autonoma di Trento con circolare dd. 2 marzo 2018, a seguito osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, ha dato indicazione ai Comuni di far figurare nel bilancio di previsione la decurtazione annuale del contributo sull'ex fondo investimenti minori effettuata a partire dall'esercizio 2018 a titolo di recupero dei finanziamenti concessi per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n. 14/2014, pari, per il Comune di Caldonazzo, a € 73.772,46., inserendo nel bilancio – a titolo compensativo – una voce di pari ammontare nel titolo IV della spesa "Rimborso di prestiti".

I contributi dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. per l'attuazione dei Progetti Intervento 19 sono stati quantificati tenendo conto dei criteri di assegnazione stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento, ovvero 70% del costo dei lavoratori, 13% del contributo sul costo della manodopera per il coordinatore di cantiere, 100% del costo per i buoni pasto e il contributo al fondo sanitario dei lavoratori.

Gli introiti derivanti dalla compartecipazione dei Comuni di Calceranica al Lago e di Tenna nelle gestioni associate del Servizio Segreteria, del Servizio Finanziario e Tributi e del Servizio Tecnico, nel Progetto ex Intervento 19 "custodia e vigilanza" e nel Servizio di biblioteca intercomunale sono stati previsti in bilancio sulla base degli appositi prospetti di riparto, redatti secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni, o, per le gestioni associate dei Servizi amministrativi, secondo la nuova organizzazione sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Il gettito proveniente dal 5 per mille dell'IRPEF è stato previsto in misura corrispondente al gettito dell'esercizio 2021 (riferito all'anno d'imposta 2019, destinato dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020).

4.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui il servizio viene reso all'utenza;
- interessi attivi. Vengono previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. (l'accertamento degli interessi di mora segue invece il criterio di cassa, per cui le entrate di questa natura sono stanziabili nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso);
- gestione dei beni. Le risorse per canoni di locazione, affitto o concessione sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, secondo la scadenza prevista per il pagamento dei canoni nei contratti o negli atti di concessione. I canoni sono stati aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT FOI, ove previsto nei relativi contratti o atti di concessione. I proventi derivanti dalla vendita di legname sono quantificati in base ai tempi previsti per le operazioni di taglio e misurazione del legname, in applicazione dell'articolo 1472 del Codice Civile.
- il provento del Canone Unico Patrimoniale è stato quantificato nella stessa misura dell'esercizio 2021 per quanto il Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (€ 3.637,00 annui) mentre per quanto concerne il provento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (€ 26.126,00 per l'esercizio 2022) si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT tariffa del canone per le occupazioni con le reti delle aziende distributrici dei servizi pubblici.

4.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questa tipologia, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le risorse disponibili sono state individuate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;
- Alienazione di beni non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie e concessione di diritti patrimoniali. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o alla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria);
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso viene prevista secondo il criterio di cassa.

Di seguito si riporta l'elenco delle risorse disponibili del Titolo 4 stanziate nel bilancio di previsione 2022-2024, incluse le entrate destinate al finanziamento delle spese impegnate nell'esercizio 2021 e precedenti reimputate all'esercizio 2022 e all'esercizio 2023 e al netto delle entrate destinate in parte corrente (vedasi, al riguardo, il paragrafo 3.3).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Descrizione	2022	2023	2024
Contributo dello Stato ex art. 1, comma 29-bis, L. 160/2019	100.000,00		
Contributo dello Stato ex art. 1, comma 407, L. 234/2021	10.000,00		
Contributi provinciali sul fondo per gli investimenti programmati dai Comuni	448.900,87	45.100,00	
Contributi provinciali sul fondo di riserva del fondo investimenti	197.031,24		

programmati dai Comuni		
Contributo provinciale sul Fondo per lo Sviluppo Locale	464.441,85	
Contributi del Consorzio BIM del Brenta	268.040,83	
Contributi della Comunità Alta Valsugana e Bernstol sul Fondo Strategico T.	128.764,16	
Contributo della Comunità Alta Valsugana e Bernstol canoni ambientali	455.150,98	
Canoni aggiuntivi sulle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico	63.520,00	
Canoni di concessione loculi cimiteriali	600,00	
Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni per violazioni urbanistiche	23.986,00	
 Totali	 2.160.435,93	 45.100,00

4.6 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Rientrano in questo titolo le alienazioni di attività finanziarie, la riscossione di crediti, altre entrate per riduzione di attività finanziarie, ad esempio: alienazioni di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale, riscossione di crediti a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche, ecc. Come per le entrate del titolo 4°, le entrate da riduzione di attività finanziarie sono destinate ex lege al finanziamento delle spese di investimento.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

4.7. Assunzione di mutui e prestiti.

Le risorse di questa tipologia, contabilizzate al titolo 6 del bilancio di previsione, sono destinate unicamente al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti). Le entrate derivanti dall'assunzione di prestiti sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o di prestito o, se previsto dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito e sono imputate all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibili le somme oggetto del finanziamento); generalmente la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento di concessione.

Nel triennio 2022-2024 non è prevista l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari, né è previsto il ricorso ad altre forme di indebitamento. Parimenti non è previsto il ricorso ad alcun strumento di finanza innovativa, quali: prestiti obbligazionari e mutui previsti con rimborso del capitale in un'unica soluzione (bullet), indebitamento in valute diverse dall'euro, operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, operazioni di cartolarizzazione, operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati.

4.8 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Il titolo 7 del bilancio comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 è previsto uno stanziamento di € 600.000,00 per ciascun esercizio del triennio per l'utilizzo e l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria. Gli importi stanziati rientrano nel limite dei tre dodicesimi, e per l'esercizio 2022 dei cinque dodicesimi (art. 1, comma 555 L. n. 160/2019) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (dunque: 2020 per il 2022, 2021 per il 2023, 2022 per il 2024), afferenti i primi tre titoli del bilancio, di cui all'articolo 222 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.

Lo stanziamento viene effettuato a titolo puramente precauzionale: le disponibilità di cassa infatti hanno sempre permesso di non dover fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria e l'attuale livello di liquidità consente di ritenere che anche per il triennio 2022-2024, con un ponderato impiego dell'avanzo di amministrazione, non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

4.9 Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I Servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, gli stanziamenti di bilancio per le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4.10 Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale e agli incarichi legali.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel bilancio di previsione 2022-2024 è pari a:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€ 56.407,62	€ 48.828,59	€ 43.112,86
FPV – parte capitale	€ 383.372,96	0,00	0,00

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

5.1 Stanziamenti di spesa e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate anche le previsioni sulle spese sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste di spesa (principio di attendibilità).

Le stime sulle spese sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento e questo al fine di rendere affidabili i documenti predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (principio di correttezza).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione, il ricorso a possibili adattamenti.

Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n. 7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				
		DEF. 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	
	Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto					
1	Spese correnti	3.390.754,50	3.452.146,49	3.316.185,74	3.295.595,01	

2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.856.400,33	2.545.808,89	45.100,00	0,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	99.964,86	99.964,86	99.964,86	99.964,86
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.376.425,00	1.306.430,00	1.246.430,00	1.246.430,00
	<i>Totale Titoli</i>	7.323.544,69	8.004.350,24	5.307.680,60	5.241.989,87
	<i>Totale generale delle Spese</i>	7.323.544,69	8.004.350,24	5.307.680,60	5.241.989,87

5.2 Spese correnti

Le spese di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse a carico dell'ente (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U), voce che include il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e i fondi e gli accantonamenti di parte corrente.

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, differenti dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva provinciale, è stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo anche nel caso di personale comandato pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio (personale).* Questi importi sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti, con utilizzo della posta del "fondo pluriennale vincolato", che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi).* Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa sorgere un'obbligazione passiva il cui valore è attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).* Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi).* È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).* La spesa relativa all'utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).* Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'erogazione del contributo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi).* Sono previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi).* Questa tipologia di spesa, la cui esigibilità non è determinabile a priori, è provvisoriamente imputata all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga quindi al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa all'esercizio nel quale la prestazione del legale viene completata (normalmente all'emissione della sentenza dell'organo giudicante). Quest'ultima operazione comporta il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato analogamente a quanto avviene per il trattamento accessorio del personale.

Le previsioni inerenti la spesa per le utenze dell'energia elettrica e del gas naturale sono state formulate tenendo conto degli aumenti delle tariffe della materia prima applicabili a decorrere dalla decorrenza dei nuovi contratti di fornitura (1° aprile per il gas naturale, 1° maggio per l'energia elettrica); l'aumento di spesa conseguente, rispetto al bilancio di previsione 2021-2023, è pari a € 40.375,00., di cui € 27.824,00 riferiti agli impianti dell'illuminazione pubblica, per quanto concerne l'energia elettrica e di € 7.118,00 per quanto riguarda il gas naturale.

Le spese correnti riepilogate secondo i macro-aggregati sono così previste:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO			
	Previsione esercizio 2022	Incidenza percentuale - esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Redditi da lavoro dipendente	876.444,21	25,39	851.887,05	846.921,36
Imposte e tasse a carico dell'ente	86.921,00	2,52	85.063,00	85.193,00
Acquisto di beni e servizi	1.885.930,54	54,63	1.832.705,35	1.816.673,31
Trasferimenti correnti	348.927,00	10,11	320.150,00	320.447,00
Trasferimenti di tributi				
Fondi perequativi				
Interessi passivi	200,00	0,01	200,00	200,00
Altre spese per redditi da capitale				
Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.512,00	0,33	4.052,00	4.052,00
Altre spese correnti	242.211,74	7,02	222.128,34	222.108,34
TOTALE	3.452.146,49	100,00	3.316.185,74	3.295.595,01

5.3 Fondi di riserva

Fondo di riserva per le spese correnti – il fondo di riserva per le spese correnti è iscritto in bilancio per € 30.000,00 per ciascun esercizio del triennio. Sono rispettati i limiti previsti dall'art. 166 del TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Non viene previsto il fondo di riserva per spese in conto capitale.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento dello stanziamento di cassa delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2-quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta a € 30.000,00.

5.4 Altri fondi e accantonamenti

Indennità di fine mandato. Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stanziato il fondo per l'accantonamento dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 68-ter della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., per l'ammontare di € 2.946,00 per ciascun anno.

Fondo di garanzia debiti commerciali. *I commi 859 e 862 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018 n. 145, dispongono che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che adottano la contabilità finanziaria, sono obbligate a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo compreso tra l'1 e il 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, qualora il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, fermo restando che la suddetta misura non si applica se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al medesimo articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; gli enti sono obbligati ad effettuare l'accantonamento anche nel caso in cui presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*

Il Comune di Caldonazzo nell'anno 2021 ha presentato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti positivo (- 14 giorni) e un debito commerciale residuo scaduto inferiore al 5% dell'ammontare delle fatture ricevute nell'anno; di conseguenza non è tenuto ad effettuare accantonamenti al Fondo di garanzia debiti commerciali.

5.5 Spese in conto capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) e la voce delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni strumentali sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma) l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Con riguardo alle norme contabili prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa e questo anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata;*
- Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si dà atto inoltre che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio e questo a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni (criterio d'imputazione). Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria nel primo caso le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato al bilancio, nel secondo caso le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'entrata dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;*
- Adeguamento del cronoprogramma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Pertanto se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo dell'investimento sarà effettuato con una variazione di bilancio – di competenza del Responsabile del Servizio finanziario - che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'eventuale interessamento del fondo pluriennale vincolato, oppure, dopo la conclusione dell'esercizio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui.*

Le spese in conto capitale inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 sono le seguenti:

Missione - Progr amma	Capitolo	Descrizione	Esercizio di imputazio ne	STANZIAMENTO	Contributi dello Stato e della Provincia Autonoma	Contributo PAT ex Fondo Investimenti Minorì	Contributi da Enti del settore pubblico (Comunità di Valle)	Contributo BIM Brenta sul Piano Investimenti 2021-2023	Canoni aggiuntivi B.I.M. Brenta	Budget P.A.T.	Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urban.	Altre entrate
1.8	2413/10	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE)	2022	12.200,00					12.200,00			
	2518/30	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE)	2022	1.500,00					1.500,00			
	2518/40	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI (etichettatrice per l'ufficio segreteria-protocollo - macchina affrancatrice)	2022	2.800,00					2.800,00			
1.5	2515/55	BAR CENTRALE - ACQUISTO TENDA DA SOLE	2022	26.800,00						26.800,00		
	2162	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMOSANITARIO PER L'EDIFICIO DESTINATO A BAR PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2022	3.000,00					3.000,00			
	2615/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI	2022	3.012,24		3.012,24						
	2252/10	ACQUISTO DEL FABBRICATO P.ED. 75 C.C. CALDONAZZO - VIA DELLA POLLÀ	2022	198.300,00		51.048,00		147.252,00				
1.11	2183	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	2022	164.214,00		35.449,84	128.764,16					
3.1	2531/71	TASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	2022	15.000,00					13.000,00			2.000,00
4.1	2411/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED. 587 C.C. CALDONAZZO, DESTINATA A SCUOLA DELL'INFANZIA	2022	2.486,00							2.486,00	
4.2	2542/20	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALE SERVER SCUOLA ELEMENTARE	2022	5.000,00						5.000,00		
	2542/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (predisposizione rubinetti sotto i lavabi dei bagni)	2022	1.500,00							1.500,00	
	2542/51	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	2022	1.000,00					1.000,00			
	2745/10	TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	2022	5.000,00					5.000,00			

5.1	2454	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRAMITE PONTE RADIO TRA LA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO E LA SEDE MUNICIPALE	2022	900,00					900,00			
6.1	2627/20	REALIZZAZIONE VALLO-TOMO ARGINE DEL TORRENTE CENTA - CAMPO DA CALCIO COMUNALE	2022	60.000,00		31.000,00				29.000,00		
	2267/25	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2022	2.483,00					2.483,00			
	2662/11	PALAZZETTO COMUNALE - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	2022	10.000,00	10.000,00							
7.1	2725/10	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MANIFESTAZIONI	2022	5.000,00					5.000,00			
10.5	2481/15	ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: RIASFALTATURA DI VIA GRAZIADEI	2022	25.000,00	10.000,00					15.000,00		
	3679	MESSA IN SICUREZZA DEL STRADA COMUNALE DEL MONTE RIVE	2022	40.000,00	40.000,00							
	2681/55	ACQUISTO PARCOMETRI	2022	7.500,00					7.500,00			
	2823/10	AQUISTO MATERIALI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA (sostituzione lampioni in via Vegri, stradina di accesso ai campi da bocce e in loc. Pineta - sostituzione corpi illuminanti Viale Trento)	2022	28.000,00		28.000,00						
8.1	2491	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	2022	20.000,00						20.000,00		
9.4	2794/14	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO: IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (RIFACIMENTO RAMALI E ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	2022	12.000,00		12.000,00						
	2794/40	INTERVENTO URGENTE PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI LOC. COSTA	2022	275.000,00	197.031,24					77.968,76		
9.2	2948/15	ACQUEDOTTO COMUNALE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DELLE SORGENTI "VAL DEI LARESI" - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2022	16.478,00		16.478,00						
	2696/15	VERDE URBANO - REALIZZAZIONE AIUOLE	2022	3.500,00					3.500,00			
	2696/51	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (GIOCHI, ECC.) PER PARCHI PUBBLICI E PASSEGGIATE	2022	25.000,00		25.000,00						
11.1	2931/40	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICO ANTINCENDIO	2022	1.500,00					1.500,00			

12.1	27105/20	ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	2022	3.477,00					3.477,00			
12.3	24140	ACQUISTO ARREDI PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI	2022	660,00					660,00			
12.5	21046	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL FABBRICATO EX ALBERGO GIARDINO	2022	36.000,00		36.000,00						
12.7	24150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA N. 1, DESTINATO AD AMBULATORI E SEDE ASSOCIAZIONI LOCALI - RILEVANTE AI FINI IVA (sostituzione porta REI centrale termica)	2022	1.200,00		1.200,00						
12.9	24101/20	ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA CAPPELLA MORTUARIA	2022	600,00								600,00
TOTALE				1.016.110,24	257.031,24	239.188,08	128.764,16	147.252,00	63.520,00	153.768,76	23.986,00	2.600,00

Le spese impegnate nell'esercizio 2021 e precedenti e reimputate a seguito variazioni di esigibilità, sono le seguenti:

Missione - Progr amma	Capitolo	Descrizione	Esercizio di imputazione	IMPEGNI	STANZIAMENTO	Contributi dello Stato e della Provincia Autonoma	Contributo PAT ex Fondo Investimenti Minori	Contributi da Enti del settore pubblico (Comunità di Valle)	Contributo BIM Brenta sul Piano Investimenti 2016-2020	Avanzo di amm.ne 2020 - parte disponibile
1.5	2151/20	BAR CENTRALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (fornitura e installazione lampade per illuminazione bancone bar e spazi esterni)	2022	4.374,01	4.374,01		4.374,01			
4.2	2542/25	REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA NELL'AULA DISEGNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2022	3.562,40	3.562,40		3.562,40			
10.5	2481/15	ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (riASFALTATURA di Via Vegri e sistemazione strada forestale Doss Tondo)	2022	37.662,02	37.662,02		37.662,02			
	2481/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE SOTTOPASSO VIA PUNTA PESCATORI	2022	10.345,60	10.345,60		10.345,60			
	2481/87	LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE AGRICOLA LOC. BRENTA - CHIESETTA DI SAN VALENTINO	2022	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
	2481/95	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIALE TRENTO	2022	46.297,40	46.297,40					46.297,40
9.2	2496/40	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA	2022	736.523,94	736.523,94			455.150,98		281.372,96
			2023		45.100,00		45.100,00			
9.2	2496/30	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIQUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO (REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO E PARCHEGGIO)	2022	585.230,68	585.230,68	464.441,85			120.788,83	
TOTALE				1.523.996,05	1.569.096,05	564.441,85	101.044,03	455.150,98	120.788,83	327.670,36

Le spese in conto capitale risultano così suddivise per macro-aggregato:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO			
	Previsione esercizio 2022	Incidenza percentuale - esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.505.808,89	98,43	45.100,00	0,00
Contributi agli investimenti	20.000,00	0,79	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	20.000,00	0,79	0,00	0,00
TOTALE	2.545.808,89	100,00	45.100,00	0,00

5.5.1 Spese in conto capitale – contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2022	€ 20.000,00
2023	0,00
2024	0,00

così dettagliata:

2022	
Descrizione contributo	Importo
Quota parte gestione associata Servizio di polizia locale – trasferimento per acquisto beni strumentali	€ 15.000,00
Trasferimento al Comune di Levico Terme per interventi di manutenzione straordinaria della scuola media – quota parte	€ 5.000,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 20.000,00

5.5.2. Altre spese in conto capitale

In questo macroaggregato sono previste le spese relative a:

Fondo pluriennale vincolato: il Fondo pluriennale vincolato di parte capitale è pari a zero per tutti gli esercizi finanziari del triennio.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti per questa voce sono i seguenti:

2022	€ 20.000,00
2023	0,00
2024	0,00

5.6 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva, che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;*
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).*

Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono inseriti gli stanziamenti per l'ammortamento del mutuo ventennale a tasso variabile contratto nell'anno 2007 con Cassa del Trentino S.p.a., in ammortamento sino al 31.12.2028, con un debito residuo al 31.12.2021 di € 183.346,80, per l'ammontare di € 26.192,40 per ciascun anno per quota capitale, mentre non sono previsti oneri relativi alla quota interessi.

La Provincia Autonoma di Trento con circolare dd. 2 marzo 2018, a seguito osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, ha dato indicazione ai Comuni di far figurare nel bilancio di previsione la decurtazione annuale del contributo sull'ex fondo investimenti minori effettuata a partire dall'esercizio 2018 a titolo di recupero dei finanziamenti concessi per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n. 14/2014, pari, per il Comune di Caldonazzo, a € 73.772,46., inserendo nel bilancio – a titolo compensativo – una voce di pari ammontare nel titolo IV della spesa "Rimborso di prestiti": lo stanziamento al Titolo 4 "Rimborso di prestiti" è pari quindi a € 99.964,86 (26.192,40 + 73.772,46) per ciascun anno del triennio di riferimento del bilancio.

5.7 Chiusura delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere (macroaggregato 501/U) che si contrappongono all'analogia voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a contabilizzare l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 è previsto uno stanziamento di € 600.000,00 per ciascun esercizio del triennio per l'utilizzo e l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria (vedasi anche il paragrafo 4.8).

5.8 Spese per conto di terzi e partite di giro.

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le rispettive entrate.

5.9 Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;*
- 2) le risorse che si prevede di accettare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.*

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€ 48.828,59	€ 43.112,86	€ 43.092,86
FPV – parte capitale	0,00	0,00	0,00

6. ENTRATE E SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE

L'allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011 definisce entrate e spese a carattere non permanente le entrate e le spese la cui acquisizione/previsione sia limitata ad uno o più esercizi e non sia prevista a regime. Nell'allegato n. 7 si specifica inoltre che *“sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le entrate derivanti da: donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; condoni; gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; entrate per eventi calamitosi; alienazione di immobilizzazioni; le accensioni di prestiti; i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione; e le spese riguardanti: le consultazioni elettorali o referendarie locali; i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in conto capitale; gli eventi calamitosi; le sentenze esecutive ed atti equiparati; gli investimenti diretti; i contributi agli investimenti.”*.

Le entrate e le spese correnti a carattere non permanente, come definite dall'allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 con riferimento all'esercizio 2022 sono le seguenti:

ENTRATE		
CODICE ENTRATA	OGGETTO	IMPORTO
1.101.6	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – IM.I.S. – DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE (CAP. 12)	€ 17.000,00
2.101.2	COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO – QUOTA PERSONALE SUPPLENTE) – CAP. 535/47	€ 5.151,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE		€ 22.151,00

SPESE		
CODICE SPESA	OGGETTO	IMPORTO
1.1.6	PERSONALE SUPPLENTE SERVIZIO TECNICO – STIPENDI FISSI (CAP. 1161/70)	€ 6.448,00

1.1.6	PERSONALE SUPPLEMENTE SERVIZIO TECNICO – CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI (CAP. 1161/75)	€ 1.641,00
1.1.6	PERSONALE SUPPLEMENTE SERVIZIO TECNICO – CONTRIBUTO EX INADEL (CAP. 1161/77)	€ 428,00
1.1.6	PERSONALE SUPPLEMENTE SERVIZIO TECNICO – IRAP (CAP. 1167/90)	€ 535,00
1.1.11	ONERI TRANSAZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO / EDISON ENERGIA SPA – CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (CAP. 1188/90)	€ 5.000,00
1.17.1	CONSULENZA PER PROGETTO “COMUNITA’ ENERGETICA” – CAP. 17113	€ 41.236,00
	TOTALE SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE	€ 55.288,00

La differenza di € 33.137,00 tra entrate e spese è finanziata da una quota dei canoni aggiuntivi sulle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ricadenti nel B.I.M. del Brenta.

7. ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 23.6.2011, N. 118

7.1 Garanzie prestate a favore di terzi

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;*
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;*
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.*

Non sono in essere garanzie prestate dal Comune a favore di enti o altri soggetti.

7.2 Oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8. ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette in società ed enti:

Codice fiscale società/ente	Denominazione società/ente	Anno di costituzione	Quota di partecipazione %	Attività svolta dalla società/ente	Indirizzo internet ove è possibile visionare i bilanci di esercizio
01812230223	AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.p.a.	2002	4,769	produzione energia elettrica, gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano, gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali	https://amambiente.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.	2007	1,96	attività di promozione turistica nell’ambito territoriale di riferimento	https://www.visitvalsugana.it/it/organizzazione-trasparente/
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza degli enti nell’ambito delle proprie finalità istituzionali	http://www.comunitrentini.it/Are/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Bilanci
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0298	produzione di servizi strumentali agli Enti nell’ambito della riscossione e gestione delle entrate	http://www.trentinoriscoSSIONisp.a.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.a.	2018	0,0143	produzione di servizi strumentali agli Enti e alle finalità istituzionali in ambito informatico – servizi di telecomunicazione	https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	0,00098	Produzione di energia elettrica, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività	https://www.gruppodolomitiergia.it/content/dati-di-bilancio
81000730226	CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL B.I.M. DEL FIUME BRENTA	1955	2,38	Consorzio obbligatorio di Comuni di cui alla L. 27.12.1953, n. 959	http://www.bimbrenta.it/it/trasparenza-documents/bilanci/151/1/

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24 ottobre 2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi art. 7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, disponendo di procedere alla liquidazione della Società Macello Pubblico Alta Valsugana s.r.l., e di mantenere le restanti partecipazioni dirette. La procedura di liquidazione della Società Macello Pubblico Alta Valsugana s.r.l. si è conclusa nel mese di novembre 2020.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2018 si è provveduto alla adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, disponendo di mantenere tutte le partecipazioni dirette.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 comma 4, L.P. 29 dicembre 2016, n. 27, dando atto che in base alle risultanze della ricognizione ordinaria non si rende necessario adottare alcun programma di razionalizzazione.